

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto.

Infine la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell'ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell'ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti.

Ricorso proposto il 23 giugno 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissione

(Causa T-319/15)

(2015/C 302/75)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Edelstahlwerke GmbH (Witten, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e S. Altenschmidt)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in base all'articolo 264 TFUE, la decisione della Commissione del 25 novembre 2014 nel procedimento per aiuti di stato SA.33995 (2013) (ex 2013/NN) — Germania, sostegno per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia, C(2014) 8786 final;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ricorrente ritiene che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisca un aiuto, poiché lo Stato non concede risorse proprie né se ne priva. Inoltre la riduzione della sovrattassa EEG non avviene in modo selettivo. Infine, non falsa la concorrenza né incide sugli scambi nel mercato interno.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Ove, contrariamente all'opinione della ricorrente, dovesse sussistere un aiuto, la ricorrente ritiene che la convenuta in ogni caso non avrebbe dovuto ordinare il rimborso ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. E ciò perché la riduzione della sovrattassa EEG non costituirebbe un nuovo aiuto, in quanto il suo precedente regime, avente il medesimo contenuto negli aspetti sostanziali, già nel 2002 era stato approvato dalla convenuta.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

La ricorrente afferma inoltre che la decisione viola l'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e il principio della tutela dell'affidamento. A tal proposito, la convenuta non avrebbe dovuto valutare i fatti sulla base della propria disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020, pubblicata solo il 28 giugno 2014. Al contrario, avrebbe dovuto utilizzare la disciplina pubblicata nel 2008. Adottando i criteri del 2008, la convenuta non avrebbe potuto che concludere per la compatibilità con il mercato interno del presunto aiuto.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, e del principio della certezza del diritto.

Infine la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio della certezza del diritto nonché l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, avendo emesso la decisione impugnata nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un nuovo aiuto. Poiché la convenuta aveva autorizzato il precedente regime relativo alla EEG 2012, avrebbe dovuto assumere una decisione nell'ambito di un procedimento vertente su aiuti esistenti, e non invece nell'ambito di un procedimento vertente su nuovi aiuti.

Ricorso proposto il 30 giugno 2015 — Modas Cristal/UAMI — Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL)

(Causa T-345/15)

(2015/C 302/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modas Cristal, SL (Santa Lucía, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Sirketi (Denizli, Turchia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «KRISTAL» — Domanda di registrazione n. 10 574 473

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 341/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata, considerando dimostrato l'uso del marchio spagnolo n. 2 569 089 «MODAS CRISTAL», classe 35, e la nuova domanda incompatibile con i marchi spagnoli n. 2 569 089 «MODAS CRISTAL», classe 35, e n. 2 763 821 «home CRISTAL», classe 24;

— condannare alle spese l'UAMI e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.